

Statuto Club degli Psittacidi

Art. 1

E' costituito in Fossano un Club a carattere ornitologico tra allevatori ed amatori di pappagalli denominato "Club degli Psittacidi".

Art.2

Lo scopo del club è quello di riunire in un unico gruppo gli allevatori ed amatori di psittacidi suddivisi in generi e sottospecie. In particolare il club si prefigge le seguenti iniziative:

- 1. Svolgere attività di propaganda, per mezzo di incontri e manifestazioni varie, per la divulgazione negli allevamenti e mostre;
- 2. Promuovere rassegne specialistiche di psittacidi;
- 3. Avere un dialogo continuo con la Federazione Ornicoltori Italiani e con la commissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi formulando proposte per gli Standard delle varietà allevate o per altre eventuali innovazioni;
- 4. Mantenere un elenco aggiornato dei soci allevatori al fine di favorire lo scambio d' informazioni e di animali o per altre eventuali innovazioni.

Art.3

La durata del Club è illimitata.

Art.4

Il Club è indipendente e apolitico, non prosegue scopi di lucro e di speculazione, non può distribuire, in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5

Possono far parte del Club tutti gli allevatori italiani ed esteri, è considerato socio, la persona regolarmente iscritta al Club ed in regola con il versamento delle quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota sociale ed ogni altro contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa di morte e non è rivalutabile.

Art.6

Il Consiglio Direttivo si riserva di allontanare quei soci che fomentino discordia nel Club.

Art.7

L' Assemblea rappresenta la totalità dei soci, avrà luogo almeno una volta ogni anno, ed in essa il Presidente, o chi per lui, sottoporrà ai soci la relazione dell' attività svolta e la relazione finanziaria. La Assemblea Ordinaria provvede:

- 1. Alla discussione ed approvazione del bilancio;
- 2. Alla eventuale nomina delle cariche associative;
- 3. Alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art.8

La convocazione dell' Assemblea, ordinaria e straordinaria deve essere fatta dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci, per iscritto e da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.9

Le delibere sia delle assemblee ordinarie sia straordinarie sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all' Assemblea. Con votazione a scheda segreta il Presidente nominerà tra i presenti due scrutinatori. I soci assenti, per malattia o per altro impedimento, possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci, mediante delega scritta però un socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art.10

L' Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente del Club ed in sua assenza da un componente del Consiglio Direttivo da lui selezionato. Le delibere devono contenere il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito registro.

Art.11

Le elezioni delle cariche sociali saranno triennali e si svolgeranno in occasione dell' Assemblea Ordinaria. Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da due Scrutinatori nominati dall' Assemblea stessa. Le elezioni si svolgeranno a schede segrete ed il consiglio uscente curerà a garantire la massima segretezza.

Art.12

Possono essere eletti tutti i soci del Club con almeno un anno d' iscrizione. Il socio eletto che è assente senza motivo valido dopo tre assenze viene esonerato dall' incarico.

Art.13

Il Club è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da nove componenti, tra i quali un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e sei Consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e potranno essere rieletti; in caso di dimissioni di un componente, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così successivamente. E' facoltà del Consiglio Direttivo di conferire altre cariche come: Redattore, Vice Segretario, Cassiere etc. anche a persone esterne al Consiglio stesso che però non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.14

In caso di parità di voto alle elezioni triennali, viene considerato eletto chi è da maggior tempo iscritto al Club senza interruzioni d'iscrizione. In caso di ulteriore parità si valuta il miglior piazzamento alle mostre del precedente anno, con il seguente ordine: Campionato Mondiale, Campionato Italiano, Specialistiche di Club e Internazionali, etc.. a scalare dalla data di svolgimento della Manifestazione.

Art.15

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno indette dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, o per domanda della maggioranza dei consiglieri. L' avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.16

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità dei voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art.17

Il Presidente rappresenta il Club di fronte ai terzi ed a lui solo spetta la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo e le assemblee. Al presidente spetta presentare all'assemblea Ordinaria la relazione dell'attività svolta. In caso di assenza del Presidente le di Lui mansioni ed attribuzioni spettano al Vice Presidente che lo sostituisce in tutto. Il Vice Presidente controlla le riscossioni delle quote, la tenuta del registro delle quote sociali, controlla la tenuta e l'aggiornamento del libro dei beni patrimoniali. Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza dell'ufficio ed alla tenuta del registro protocollo; convoca il Consiglio e l' Assemblea su indicazione del Presidente, compila i verbali del Consiglio e delle Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate su autorizzazione del Presidente o chi per Lui, alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo e della situazione patrimoniale. E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze su libretto di deposito presso un Istituto di Credito designato dal Consiglio.

Art.18

Il Consiglio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti eletti dall' Assemblea dei soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, e provvedono al controllo dell' amministrazione.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Club. Tra l'altro spetta al Consiglio:

- 1. Curare l'esecuzione delle delibere delle assemblee;
- 2. Amministrare con oculatezza i beni del Club;
- 3. Curare l'organizzazione delle disposizioni annuali e della mostra;
- 4. Deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sostituzione e l'espulsione dei soci;
- 5. Compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi statuari e che non siano riservati all' Assemblea.

Art.20

Il Club può aderire ad altre organizzazioni, sia nazionali sia internazionali, aventi le stesse finalità.

Art.21

Nel caso di scioglimento del Club, l' Assemblea nominerà tra gli associati un apposito comitato di cinque membri che stabilirà l'ammontare del patrimonio del Club, alla sua liquidazione e devolvere il ricavato, ad altro Club con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 0 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22

I proboviri in numero di tre, scelti preferibilmente fra i magistrati o nel campo forense, non possono appartenere alla federazione ed a loro demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie tra i soci del Club. Sono scelti dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art.23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore per le persone giuridiche non riconosciute.